

Circolare n. 3/2008

E-mail

Ai Presidenti dei Collegi Ipasvi

Prot. P-573/III.01

LORO SEDI

Data 29 Gennaio 2008

Oggetto: Ruolo Assistente Sanitario

Federazione Nazionale Collegi IPASVI

00184 Roma
Via Agostino Depretis 70
Telefono 06/46200101
Telefax 06/46200131
Cod. Fisc. 80186470581

Ufficio di Bruxelles
70 Coudenberg
B-1000 Bruxelles

A seguito del pervenimento da parte dei Collegi provinciali di richieste di parere in merito al ruolo dell'Assistente sanitario, premettendo la complessità nella definizione del parere dovuta alla molteplicità dei richiami normativi esistenti in merito, si fa presente quanto segue.

Inizialmente la formazione ed il rilascio del diploma abilitante dell'Assistente sanitaria Visitatrice avveniva nel rispetto delle norme di cui al Regio Decreto 21-11-1929 n. 2330 sulla "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832, riguardante le scuole-convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici" il quale titola la sezione I *Delle infermiere diplomate*, disciplinando all'art. 136 le assistenti sanitarie visitatrici e statuendo che alle scuole specializzate di queste si accedeva con il requisito del diploma di infermiere professionale.

Il diploma ASV era abilitante all'esercizio di prestazioni specializzate nel campo dell'igiene urbana e in quello della profilassi delle malattie infettive in genere, e delle malattie sociali.

Coerentemente con le disposizioni del RD 21-11-1929 n. 2330 che statuivano il possesso del diploma di infermiere professionale per accedere alla scuola per ASV, il DPR 14/3/1974 n. 225 "Modifiche al regio decreto 2 maggio 1940 n. 310 sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici" inseriva al titolo IV, art. 5 le mansioni degli Assistenti sanitari richiamando, per alcune attività, le mansioni dell'infermiere professionale con specifico riferimento agli interventi e alle tecniche infermieristiche.

Il Decreto Legislativo. 30-12-1992 n. 502 sul *Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*, e successive modificazioni, disciplina con l'art. 6, comma 3, la formazione delle attuali professioni sanitarie e modifica radicalmente il sistema formativo preesistente.

Il Decreto Legislativo. 30-12-1992 n. 502 afferma che: "Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili" e aggiunge che "il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19/11/1990 n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità".

La succitata normativa, indicando l'individuazione delle figure professionali da formare e la definizione dei relativi profili, include la possibilità di una diversa configurazione e quindi di un diverso inquadramento delle figure preesistenti e della loro collocazione secondo i vecchi parametri normativi.

In base a tali disposizioni con Decreto Ministeriale 17 gennaio 1997 n. 69 è stato emanato il *Regolamento concernente la individuazione della figure e relativo profilo professionale dell'Assistente sanitario*.

Tale decreto all'art. 1 così recita:

1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero”.

La successiva legge 26 febbraio 1999 n. 42 sulle *Disposizioni in materia di professioni sanitarie* all'art. 1 al comma 2 dichiara che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.

Il D.M. 27 luglio 2000 sull'*Equipollenza di diplomi di attestati al diploma universitario di assistente sanitario, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base* dispone che i diplomi di Assistente sanitaria visitatrice – ex RD 21/11/1929 n. 2330 - sono equipollenti, ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 26 febbraio 1999 n. 42, al diploma universitario di assistente sanitario, di cui al decreto 17 gennaio 1997, n. 69 del Ministro della sanità, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

La legge 10 agosto 2000 n. 251 sulla *Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché delle professioni ostetrica* completa il disegno normativo inerente le professioni sanitarie. L'art. 6 della citata legge titolato *Definizione delle professioni e dei relativi livelli di inquadramento* al primo comma così dispone: “Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, acquisiti i pareri del Consiglio superiore di sanità e del comitato di medicina del Consiglio universitario nazionale, include le diverse figure professionali esistenti o che saranno individuate successivamente in una delle fattispecie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4”.

I citati articoli individuano quattro tipologie specifiche: 1. Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica; 2. Professioni sanitarie riabilitative; 3. Professioni tecnico-sanitarie ; 4. Professioni tecniche della prevenzione.

Il Decreto interministeriale di cui all'art. 6 della legge 251/00 viene emanato in data 29/3/2001 con il seguente titolo: “*Definizione delle figure professionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 , n. 502, e successive modificazioni, da includere nelle fattispecie previste dagli articoli 1,2,3, e 4, della L. 10 agosto 2000, n. 251 (art. 6, comma 1, L n. 251/2000)*”.

L'art. 5 del citato decreto afferma “Nella fattispecie ‘professioni tecniche della prevenzione’ sono incluse le seguenti figure professionali:

- a. tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
- b. assistente sanitario”.

Da quanto su riportato, emerge *ope legis* la sottrazione della figura dell'assistente sanitario dal genere ‘*professioni sanitarie infermieristiche*’ e l'inclusione in quella delle ‘*professioni tecniche della prevenzione*’.

Anche in conseguenza di tali decreti viene modificata la normativa relativa alla formazione.

Il DM 2/4/2001 sulla “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*”, in adeguamento a tutta la recente normativa ed in particolare alla legge 251/2000 e al DM 29/3/2001, colloca la professione dell'assistente sanitario nella Classe 4 delle *Professioni sanitarie della prevenzione*.

Premesso quanto sopra è possibile ricavarne alcune considerazioni.

La figura ed in percorso formativo dell'Assistente sanitario prevede una netta distinzione con la figura e il percorso formativo dell'Infermiere delineata dal decreto ministeriale 14 settembre 1994 n. 739.

In considerazione di quanto disposto dalla legge 42/99, ovvero che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, risulta evidente che gli Assistenti sanitari formati secondo l'attuale percorso formativo a mente del rispettivo profilo DM 69/97 non hanno definizione giuridica né formativa per eseguire alcuna prestazione infermieristica.

Un breve confronto fra i due decreti ministeriali relativi alla figura dell'Infermiere e dell'Assistente sanitario, induce a proporre le seguenti osservazioni:

1. All'Infermiere è affidata *l'assistenza infermieristica preventiva (art. 1 comma 2)*, mentre l'AS è *addeito alla prevenzione (art. 1 comma 1)*. La differenza letterale dà luogo alla differenza semantica dalla quale si deriva che all'Infermiere compete il rapporto diretto con i soggetti della prevenzione, mentre all'AS compete oggettivamente il controllo delle condizioni di vita. (ambientali, di lavoro, eccetera);
2. All'Infermiere compete direttamente la tutela della salute dell'individuo, come deducibile dal comma 2 dell'art. 1 per il quale *“Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l'educazione sanitaria”* ; mentre all'AS compete in via primaria la tutela della salute pubblica come deducibile dal comma 2 dell'art. 1 per il quale *“l'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero”*;
3. La determinazione analitica delle specifiche attribuzioni di cui ai rispettivi commi 3 induce all'osservazione che l'attività dell'Infermiere è diretta primariamente all'assistenza diretta dell'individuo, mentre le attribuzioni dell'AS sono finalizzate alla tutela del gruppo (famiglia, collettività) senza alcun riferimento diretto all'individuo e conseguente intervento sullo stesso;
4. Il DM 14/9/1994 n. 739 – art. 1 comma 5 nel prevedere per l'Infermiere la formazione post-base e quindi la formazione permanente nell'ambito della sanità pubblica – infermiere di sanità pubblica – conferma quanto su riportato e induce a sostenere che alcune prestazioni, precedentemente attribuite anche all'Assistente sanitario con pregressa formazione infermieristica – ad esempio le vaccinazioni – siano attualmente effettuabili esclusivamente dall'infermiere;
5. la legge 1 febbraio 2006 n. 43 *“Disposizioni in materia di professioni sanitarie, infermieristiche, ostetrica, riabilitativa, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali”* prevedendo all'art. 5 comma 5 che *“la definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute con la specializzazione delle stesse”* conferma altresì quanto su riportato.

Da quanto esposto si può concludere affermando in via di principio che l'Assistente Sanitario non ha per sua natura l'effettuazione di prestazioni sanitarie dirette sulla persona pur operando per la tutela della salute dell'individuo nell'ambito di gruppi di popolazione.

In conseguenza di quanto esposto questa Federazione è disponibile a sostenere i Collegi provinciali nel chiedere ed ottenere il rispetto della normativa vigente.

Cordiali saluti.

La presidente

Annalisa Silvestro

